

DELIBERA N. 183/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
SESTA RETE EMITTENTE TELEVISIVA TOSCANA (AUTORIZZATA ALLA
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“SESTA RETE”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 1/2023 - PROC. 18/23/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 ottobre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 697/20/CONS del 18 dicembre 2020 e, nello specifico, l’Allegato B alla stessa recante “*Rateizzazione - Istruzioni per gli operatori*”;

VISTA la legge regionale n. 22 del 25 giugno 2002, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Toscana;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Toscana l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Il CO.RE.COM. Toscana, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi ad esso delegate dall’Autorità, con nota prot. n. 6539/1.11.12.7 del 25 maggio 2023 ha chiesto alla Società Cooperativa Sesta Rete

Emittente Televisiva Toscana, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale “SESTA RETE”, di trasmettere le registrazioni dei programmi diffusi da quest’ultimo nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 15 maggio 2023 e le ore 24.00 del 21 maggio 2023.

La società Cooperativa Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana con nota prot. n. 6938/1.11.12.7 del 6 giugno 2023, ha inviato il materiale relativo al periodo richiesto e dalle verifiche effettuate dal predetto Comitato sulle registrazioni pervenute, è emersa la mancanza della programmazione mandata in onda da “SESTA RETE” nella giornata del 15 maggio 2023 dalle ore 06:01 alle ore 08:13 ed altresì nell’intera giornata del 17 e del 20 maggio 2023.

Con provvedimento CONT. N. 1/2023 del 27 luglio 2023, notificato in pari data alla Società Cooperativa Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana, il CO.RE.COM. Toscana ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera dell’Autorità n.353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi dal 15 al 21 maggio 2023.

2. Deduzioni della società

La Società Cooperativa Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana, a seguito della notifica del citato atto di contestazione, con nota prot. n. 0010063 del 29 agosto 2023 ha presentato memorie giustificative evidenziando che l’assenza delle registrazioni nei giorni ed orari indicati nell’atto è stata causata da un difetto del software prontamente segnalato e risolto dalla Ditta produttrice che ha provveduto anche a migliorarne la qualità, rappresentando altresì che “SESTA RETE” è una piccola televisione attiva da moltissimo tempo ed operante senza scopo di lucro.

Il CO.RE.COM. TOSCANA, A seguito della valutazione delle memorie giustificative, con Relazione del 12 settembre 2023, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Valutazioni dell’Autorità

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’allegato A), alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione da parte della Società Cooperativa Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana della registrazione integrale dei programmi diffusi da “SESTA RETE” dal 15 al 21 maggio 2023 ed in particolare per la mancanza delle registrazioni della programmazione mandata in onda nella giornata del 15 maggio 2023 dalle ore 06:01 alle ore 08:13 ed altresì nell’intera giornata del 17 e del 20 maggio 2023. La circostanza addotta dalla citata società riguardo ad un presunto difetto del software che gestisce l’archivio dei programmi non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della



conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge n. 689 del 1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Nel caso di specie, la Società Cooperativa Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana si è limitata a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di conservare la registrazione dei programmi mandati in onda sia dipeso da un difetto del software dedicato alla registrazione dei programmi, senza peraltro provare come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione; non è pertanto ravvisabile la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico (cfr. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989). Nel caso di specie, se la società avesse operato i dovuti controlli circa la funzionalità del sistema di videoregistrazione, il difetto riscontrato sarebbe stato rilevato in tempo utile e non solo all'atto della richiesta pervenuta dal CO.RE.COM. TOSCANA, evitando così il protrarsi della violazione contestata, verificatasi ripetutamente nell'arco della settimana compresa tra il 15 e il 21 maggio 2023. Pertanto, la responsabilità della parziale perdita delle registrazioni della programmazione, conseguenza di un'anomalia evitabile con misure strutturali di prevenzione, non può essere attribuita al caso fortuito bensì al soggetto che non ha operato un costante controllo sul corretto funzionamento del sistema di videoregistrazione. In conclusione, nella fattispecie in esame non risulta dimostrata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS i soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri *“conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi”* ed altresì *“la registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. b), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera 353/11/CONS nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società Cooperativa Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da “SESTA RETE” risulta limitata ad alcune giornate della settimana compresa tra il 15 e il 21 maggio 2023.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 40.161,00 euro e un utile di esercizio;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS e, nello specifico, dell'Allegato B recante *“Rateizzazione - Istruzioni per gli operatori”*, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio, con le modalità pubblicate sul sito *“www.agcom.it”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Società Cooperativa Sesta Rete Emittente Televisiva Toscana (C.F. 05009420489), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale *“SESTA RETE”*, con sede legale in Pontassieve (FI), via del Capitano 20/C, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. /23/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. /23 /CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba

